

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-777 del 25/03/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MARINI SPA CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE IMPIANTI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA ROMA, N.50 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-791 del 24/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque MARZO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **MARINI SPA** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE IMPIANTI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA ROMA, N.50 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 26/11/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 93045/2015 del 02/12/2015 (pratica ARPAE SinaDoc n. 4170/2016), dalla Ditta **Marini SPA** (C.F./P.IVA 00174890392), avente sede legale e attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata effettuata dall'incaricato dell'istruttoria per la pratica SinaDoc n. 4170/2016, emerge che:

- La Ditta Marini SPA, con sede legale e attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in data 26/11/2015 apposita istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi), rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.976 del 22/03/2013 per la quale si richiede modifica sostanziale;
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - nuovo scarico.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 26/11/2015 (pg Provincia n.93045/2015);
- viste le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta al SUAP e trasmesse in data 28/12/2015 (pg. Provincia n. 98877/2015);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e visto l'art. 269, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi che prevede la Conferenza dei Servizi;

POSTO che la Conferenza di Servizi è una modalità organizzativa che non sposta le competenze, le quali rimangono in capo alle singole Autorità, ma ha lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento dell'intesa sul testo del provvedimento, e dato atto che tale intesa può dirsi raggiunta mediante l'acquisizione del parere/nulla osta favorevole espresso da tutte le Autorità interessate dal presente procedimento autorizzativo.

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli e vincolanti per l'adozione dell'AUA e in particolare:

- parere di HERA SPA per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2016/3278);

- parere del Servizio Territoriale ARPAE per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2016/3300);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice "emissioni in atmosfera" (PGRA 2016/3382 del 23/03/2016);
- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e per la conformità urbanistica (PGRA 2016/3453 del 23/03/2016).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Marini SPA nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Alberto Rebucci - Dirigente SAC ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della Ditta **Marini SPA** (C.F./P.IVA 00174890392), avente sede legale e attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - l'**Allegato B**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3.c) Rispetto all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8) della Legge n.447/1995, qualora la Ditta intenda apportare modifiche, potenziamenti o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";;

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**Condizioni**

- la Ditta Marini SPA svolge attività di costruzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50;
- le acque reflue industriali, unitamente alle acque reflue domestiche, sono immesse nella pubblica fognatura mista, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento n.1 con trattamento finale al depuratore di Via Passetto, in Comune di Alfonsine;
- la Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla Ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della Ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

La planimetria della rete fognaria aggiornata, ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento viene di seguito allegata.


Prescrizioni

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche, unicamente gli scarichi derivanti dal lavaggio macchine semoventi;
- lo scarico n.1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica e dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflui industriali scaricate, che attesti la conformità alla Tabella 2 del Regolamento comunale. I rapporti di prova, redatti a firma di un tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza. **I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: Tensioattivi totali e solidi sospesi totali;**
- Entro 3 mesi dalla data di ricevimento dell'AUA, e dagli anni successivi, annualmente come indicato al precente punto 2), la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti;
- Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **Disoleatore con filtro a coalescenza;**
 - **Pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3) dell'art.101 del Dlgs n. 152/2006 e smi, devono essere mantenuti sempre accessibili e in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- Nei periodi di inattività del lavaggio, i pozzetti delle acque saponate, dovranno risultare chiusi, in modo tale che le acque meteoriche pulite, ricadenti sulla platea di lavaggio possano fuoriuscire dalla stessa ed essere raccolte dalle caditoie delle acque metoriche;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla Ditta produttrice. La documentazione comprovante tali operazioni, deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati del controllo;
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla SAC di Ravenna e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede

all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

- i valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

Planimetria della rete fognaria



EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni.**

- La Ditta Marini SPA srl svolge attività di costruzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50;
- Nell'ambito del riassetto produttivo la Ditta chiede di installare due nuove emissioni (E67, E68) afferenti rispettivamente a un banco aspirato e alla saldatura; chiede inoltre la eliminazione del punto E29 - saldatrice a stagno - ;

Emissioni:

I limiti di emissione che la Ditta **Marini SPA di Alfonsine** è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E4 – SALDATURA -

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – CABINA DI VERNICIATURA (A.U.)

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 – CABINA DI VERNICIATURA (A.U.)

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – CABINA DI VERNICIATURA (A.U.)

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E9 – CABINA DI VERNICIATURA (A.U.)

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

I limiti indicati per le Sostanze Organiche Volatili si intendono rispettati a condizione che la Ditta utilizzi prodotti vernicianti ad alto solido o all'acqua.

PUNTI DI EMISSIONE E11/E12 – SALDATURA –

Portata massima	11000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 – SALDATURA –

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E27 – PROVE MOTORI

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Per tale emissione non si indicano limiti a condizione che venga effettuato il collegamento diretto dello scarico del motore tramite manichetta.

PUNTO DI EMISSIONE E30 – SALDATURA

Portata massima	850	Nmc/h
Altezza minima	2.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Tale emissione risulta attualmente inutilizzata. Qualora la Ditta intenda riattivarla dovrà darne comunicazione alla provincia e agli organi di controllo.

PUNTO DI EMISSIONE E31 – SALDATURA

Portata massima	3800	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Tale emissione risulta attualmente inutilizzata. Qualora la Ditta intenda riattivarla dovrà darne comunicazione alla provincia e agli organi di controllo.

PUNTO DI EMISSIONE E33 – SALDATURA

Portata massima	150	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34 – SALDATURA

Portata massima	150	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
----------------	-----------	---------------

Tali emissioni risultano attualmente inutilizzate. Qualora la Ditta intenda riattivarle dovrà darne comunicazione alla Provincia e agli organi di controllo.

PUNTO DI EMISSIONE E42 – CENTRO DI LAVORO -

Portata massima	3450	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E45 – TAGLIO LAMIERE (F.T.)

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E46,E47,E48 – PROVE MOTORI

Portata massima	1500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	5	m
Temperatura	120	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	130	mg/Nmc
NOX	600	mg/Nmc
SOX	50	mg/Nmc
CO	2500	mg/Nmc
Piombo e suoi composti	5	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc

I limiti sopraindicati per le prove motori non si applicano in caso di convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta.

PUNTO DI EMISSIONE E49 – PROVE MOTORI

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	9.5	m
Temperatura	120	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	130	mg/Nmc
NOX	600	mg/Nmc
SOX	50	mg/Nmc
CO	2500	mg/Nmc
Piombo e suoi composti	5	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E50 – PROVE MOTORI

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	9.5	m
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	130	mg/Nmc
NOX	600	mg/Nmc
SOX	50	mg/Nmc
CO	2500	mg/Nmc
Piombo e suoi composti	5	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc

I limiti sopraindicati per le prove motori non si applicano in caso di convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta.

PUNTO DI EMISSIONE E57 – CABINA DI LAVAGGIO/ASCIUGATURA -

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E58 – CABINA DI LAVAGGIO/ASCIUGATURA - F.T. -

Portata massima	48000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E59 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA - F.T. -

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	22/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E60 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E61 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA -F.T. -

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	22/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E62 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA - F.T. -

Portata massima	34000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E63 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA -

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	22/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E64 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA -F.T. -

Portata massima	34000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E65 – IMPIANTO DI GRANIGLIATURA -F.T.-

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E66 – REPARTO MACCHINE UTENSILI

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E67 – BANCO ASPIRATO - NUOVO - C + F.T. -

Portata massima	9500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E68 – SALDATURA - NUOVO -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Emissioni provenienti da impianti termici:

- Emissioni E6,E7,E8,E9 - impianti termici ad uso produttivo (a servizio delle cabine) da 250 kWt (ognuno);
- Emissione E57 - impianto termico ad uso produttivo da 290 kWt (a servizio della cabina di lavaggio/asciugatura);
- Emissioni E60,E61 - impianti termici ad uso produttivo da 581 kWt (ognuno) - a servizio delle cabine di verniciatura/asciugatura;
- Emissioni E69,E70 - impianti termici ad uso civile da 378 kWt (ognuno);
- Emissione E71 - impianto termico ad uso civile da 250 kWt;
- Emissione E72 - impianto termico ad uso civile da 378 kWt;
- Emissione E73 - impianto termico ad uso civile da 580 kWt;
- Emissioni E74,E75 - impianti termici ad uso civile da 378 kWt (ognuno);
- Emissione E76 - impianto termico ad uso civile da 290 kWt;
- Emissione E77 - impianto termico ad uso civile da 441 kWt;
- Emissione E78 - impianto termico ad uso civile da 290 kWt;
- Emissione E79 - impianto termico ad uso civile da 378 kWt;
- Emissione E80 - impianto termico ad uso civile da 464 kWt;
- Emissione E81 - impianto termico ad uso civile da 667 kWt;
- Emissione E82 - impianto termico ad uso civile da 580 kWt;
- Emissione E83 - impianto termico ad uso civile da 290 kWt;
- Emissione E84 - impianto termico ad uso civile da 580 kWt;
- Emissione E85 - impianto termico ad uso civile da 290 kWt;
- Emissione E86 - impianto termico ad uso produttivo da 235 kWt;
- Emissione E87 - impianto termico ad uso civile da 236 kWt;
- Emissioni E88/E89 - impianti termici ad uso civile da 161,2 kWt (ognuno).

Prescrizioni.

1. **Per i nuovi punti di emissione indicati con E67 - Banco aspirato - e E68 -Saldatura - la Ditta è tenuta ad espletare le procedure previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrollo analitico all'atto della messa a regime, per un periodo di 10 giorni, e trasmettere gli esiti dei controlli alla SAC ARPAE di Ravenna.**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385	

ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488	Determinazione della concentrazione di isocianati

UNICHIM 429	
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. **Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei due nuovi punti di emissione E67 e E68, il 30/09/2016.** Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare l'effettiva data di messa a regime alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE, e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati. Sono da escludere dall'autocontrollo analitico annuale, le seguenti emissioni:**
- E30,E31,E33,E34 - attualmente non utilizzate. Qualora la Ditta intenda riattivarle, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC di Ravenna e procedere con l'autocontrollo analitico annuale;
 - E46,E47,E48,E49,E50 - prove motori;;
 - E66 - attualmente non utilizzata. Qualora la Ditta intenda riattivarla, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC di Ravenna e procedere con l'autocontrollo analitico annuale;
 - Tutti gli impianti termici.
7. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
- **Le manutenzioni da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale;**
 - **Le manutenzioni a tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale;**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.